

Corso preparatorio agli esami di stato: “Etica e pratica professionale”

Aversa luglio 2022

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs 81/08-

“L’attività di vigilanza negli ambienti di Lavoro”

Ing. Giuseppe Belardo

Direttore Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL Na1 Centro

Il D. Lgs. N. 81/08 -art. 13- riconferma la
competenza primaria generale in tema di

VIGILANZA

sulla sicurezza e igiene del Lavoro alle

A.S.L.

Oltre alle A.S.L. gli Enti che hanno competenze -seppure specifiche e limitate- in tema di vigilanza sulla sicurezza sul Lavoro sono:

Vigili del Fuoco

Direzione Provinciali del Lavoro

Inail, Inps, Ispesl, ...

Il personale dell'organo di vigilanza opera per accertare la corretta applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

L'attività ispettiva viene svolta o su iniziativa o su delega dell'A.G.

In certi casi, ad esempio in caso di infortunio e/o su delega dell' A.G., nell'ambito dei poteri /doveri propri della Polizia Giudiziaria, svolge indagini, acquisisce prove e indizi utili all'A.G. nell'ambito dell'eventuale processo penale.

L'ispettore U.P.G. deve (ha l'obbligo) qualificarsi in sede di accesso per le attività di competenza.

Può ispezionare, in qualsiasi momento, ogni luogo dell'attività lavorativa.

Può richiedere informazioni, utili all'espletamento delle proprie funzioni, al D. d. L., al dirigente,

Può richiedere la documentazione inerente la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (PSC, POS, DVR, attrezzat. impianti, ecc...)

D.Lgs n. 758/94

del 19/12/94

**“Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro”**

FINALITA' DEL Dlgs 758

- Stimolare le aziende a regolarizzare eventuali violazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
- Ridurre il peso dei procedimenti penali negli uffici competenti.
- Eliminare le disuguaglianze presenti in materia di tutela antinfortunistica.

Il DLgs n 758/94 individua una serie di reati (All. I) per i quali ha previsto la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, e la possibilità di applicabile la

LA PRESCRIZIONE

È il provvedimento con il quale l' UPG dell'organo di vigilanza impartisce al contravventore l'ordine di rimuovere la situazione di pericolo riscontrata fissando un termine per la regolarizzazione.

La prescrizione può:

- Specificare le modalità con cui porre fine alla violazione;
- Imporre di eliminare la violazione senza indicare come.

L'organo di vigilanza invia copia della prescrizione al:

- P.M. che iscrive il contravventore nel registro degli indagati, ma sospende l'azione penale in attesa che scadano i termini fissati nella prescrizione;
- Al legale rappresentante dell'ente presso il quale si è riscontrata la contravvenzione.

Entro 60 gg dalla scadenza del termine indicato nella prescrizione l'organo di vigilanza deve **obbligatoriamente** verificare l'avvenuta eliminazione della violazione.

- a) se l'adempimento è avvenuto il contravventore è ammesso a pagare, allo stesso organo di vigilanza, una somma pari ad $\frac{1}{4}$ del max previsto per quel reato;
- b) nel caso di adempimento fuori termine, ma comunque entro i termini previsti dell'art. 20 del Dlgs, il contravventore può chiedere l'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale.
- c) In caso di inadempimento o adempimento inadeguato, entro 90 gg dalla scadenza del termine, l'UPG informa il contravventore e il PM. Il procedimento riprenderà il proprio corso con probabile rinvio a giudizio.

DLGS 758/94 -APPLICAZIONE-

Prescrizioni
dell'organo
di vigilanza

Comunicazione al pm
Procedimento Penale
sospeso

Regolarizzazione entro il termine stabilito
Nella prescrizione (incluse le proroghe)
E nel modo (eventualmente) specificato

NO

SI

Regolarizzazione nei tempi
e/o modi diversi
Da quelli specificati

SI

Pagamento ¼ max
All'organo di vigilanza

Pagamento ¼ max
al pubblico ministero

Comunicazione al pm

NO

Procedimento Penale

Estinzione del reato

Soggetti che possono impartire la prescrizione

- La prescrizione può essere impartita soltanto da U.P.G. nei limiti della propria sfera di competenza.

(non tutti gli ispettori ASL hanno la qualifica di UPG)

Quando un funzionario addetto ai controlli, sprovvisto di qualifica UPG viene a conoscenza di ipotesi di reato ha l'obbligo di informare un UPG e/o il PM.

- L'importanza che la prescrizione venga emessa da un UPG sta nel fatto che ciò esclude che essa abbia natura di atto amministrativo e quindi la sottrae al regime dell'impugnazione mediante ricorso al TAR

Misure tecniche inserite nella prescrizione

- L'ispettore con qualifica di UPG, ha facoltà, ma non l'obbligo, di specificare nella prescrizione le modalità con cui porre fine all'irregolarità.

(Art. 20 c. 3 “ Con la prescrizione l'organo di vigilanza **può** imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza)

- Copia della prescrizione **deve** essere inviata al legale rappresentante della ditta. Ciò al fine di allertare chi detiene il potere decisionale (e di spesa evidentemente) e porre rimedio all'infrazione ed evitare eventuali responsabilità a seguito del protrarsi della violazione. In questo modo salta il sistema delle deleghe con effetti liberatori determinando una correttezza per omesso impedimento dell'evento dannoso.

La prescrizione in caso di infortunio

- In caso di infortunio in un cantiere, su un impianto o una macchina non conformi alle disposizioni di legge, al datore di lavoro sono ascrivibili due reati:
 1. La contravvenzione prevista dalle norme antinfortunistiche;
 2. Il reato di lesioni personali colpose o omicidio colposo (artt 589-590 C.P)

In questo caso si avranno due azioni distinte:

- a) L'UPG impartisce la prescrizione per sanare le irregolarità riscontrate: il procedimento penale relativo a tale reato rimane sospeso
- b) Il procedimento penale relativo al reato di lesioni personali colpose (o omicidio colposo) segue il proprio corso

Impianti elettrici- Norme CEI e Dlgs 758/94

- Le violazioni alle norme CEI possono essere oggetto di una prescrizione soltanto se riconducibili ad una violazione di una norma di legge penalmente sanzionata, inclusa nell'allegato I al Dlgs 758/94 (es. DPR 547/55, Dlgs 626/94 abrogati dal T.U.).
- La violazione di una norma CEI non è reato in quanto le norme CEI non sono norme di legge.
(assumono forza di Legge ai sensi della L. 186/68 sulla regola dell'arte).
- Dunque nei casi particolari in cui la violazione della norma CEI non è riconducibile alla violazione di almeno un articolo del T.U. (o altra norma di legge), l'organo di vigilanza non può imporre la conformità dell'impianto alla relativa norma CEI.

Tuttavia la stragrande maggioranza delle violazioni alle norme CEI può essere associata alla violazione di uno o più articoli del T.U.